

- 5) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, debba essere considerata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola che determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, tenuto conto del fatto che tale paragrafo non mette in relazione il valore del servizio fornito con il costo di detto servizio per il consumatore.
- 6) In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se la decisione di un giudice nazionale che riduce l'importo del pagamento esigibile dal consumatore a favore del prestatore di servizi all'entità dei costi effettivi sostenuti da quest'ultimo per la fornitura al consumatore dei servizi previsti dal contratto sia in contrasto con i requisiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
- 7) In caso di risposta negativa alla terza questione e qualora la clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di un sportivo, come specificati nel contratto, il consumatore si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, sia sottratta alla valutazione del carattere abusivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se il giudice nazionale, avendo constatato che l'importo della remunerazione è manifestamente sproporzionato rispetto al contributo fornito dal prestatore dei servizi, possa nondimeno dichiarare abusiva detta clausola sulla base del diritto nazionale.
- 8) In caso di risposta affermativa alla settima questione, se, nel caso di un contratto stipulato con un consumatore in un momento in cui l'articolo 8 bis della direttiva 93/13 non era ancora entrato in vigore, debbano essere prese in considerazione le informazioni fornite dallo Stato membro alla Commissione europea conformemente a detto articolo relativamente alle disposizioni adottate dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 8 di detta direttiva e, in caso di risposta affermativa, se la competenza dei giudici nazionali sia limitata da tali informazioni in base all'articolo 8 bis della medesima direttiva, qualora lo Stato membro abbia comunicato che la sua normativa non va oltre lo standard minimo stabilito dalla direttiva in parola.
- 9) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, quale rilevanza occorra accordare, alla luce dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con il suo articolo 24, ai fini dell'applicazione delle norme di trasposizione delle disposizioni della direttiva 93/13 nell'ordinamento giuridico nazionale, al fatto che, al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi di cui trattasi, della durata di 15 anni, il giovane sportivo fosse minorenne e che detto contratto fosse stato quindi concluso dai genitori in suo nome, prevedendo l'obbligo per il minore in parola di versare una remunerazione pari al 10 % di tutte le entrate da lui percepite nei successivi 15 anni.
- 10) In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, in considerazione del fatto che le attività sportive rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, se un contratto di prestazione di servizi della durata di 15 anni, stipulato con un giovane sportivo minorenne — concluso in suo nome dai suoi genitori — in cui è previsto l'obbligo per il minore di versare una remunerazione pari al 10 % di tutte le entrate da lui percepite nei successivi 15 anni, violi i diritti fondamentali sanciti dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con il suo articolo 24, paragrafo 2,

⁽¹⁾ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

⁽²⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 13 giugno 2023 — EN / Udlændingenævnet

(Causa C-375/23, Meislev ⁽¹⁾)

(2023/C 296/24)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: EN

Resistente: Udlændingenævnet

Questioni pregiudiziali

- 1) Se disposizioni di diritto nazionale che prevedono condizioni per l'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente nel territorio di uno Stato membro rientrino nell'ambito di applicazione della clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa alla conclusione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, concluso, approvato e confermato, a nome di quest'ultima dalla decisione n. 64/732/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, del 23 dicembre 1963.
- 2) In caso affermativo, se un inasprimento delle condizioni temporali per l'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente in uno Stato membro (vale a dire l'inasprimento dei requisiti minimi richiesti per la durata del previo soggiorno e della previa occupazione di uno straniero nello Stato membro) possa essere considerato idoneo a favorire il successo dell'integrazione di cittadini di paesi terzi.

⁽¹⁾ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

⁽²⁾ GU 1977, L 361, pag. 44.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 15 giugno 2023 — Guldbrev AB / Konsumentombudsmannen

(Causa C-379/23, Guldbrev)

(2023/C 296/25)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Guldbrev AB

Resistente: Konsumentombudsmannen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la valutazione e l'acquisto di oro da consumatori costituisca un prodotto (prodotto combinato) ai sensi dell'articolo 2, lettere c), d) e i), della direttiva 2005/29/UE ⁽¹⁾, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, in una situazione come quella in esame dinanzi al giudice nazionale.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la valutazione dell'oro nella situazione in esame dinanzi al giudice nazionale costituisca un prodotto ai sensi della direttiva.

⁽¹⁾ GU 2005, L 149, pag. 22.

Impugnazione proposta il 5 luglio 2023 dal Garante europeo della protezione dei dati avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione, sezione ampliata) del 26 aprile 2023, causa T-557/20, Comitato di risoluzione unico / Garante europeo della protezione dei dati

(Causa C-557/20 P)

(2023/C 296/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: D. Nardi, T. Zerdick, P. Candellier, X. Lareo, G. Devin, agenti)